

I negozi di ferramenta e bricolage, auto, moto, cicli, cartolerie e materiali edili, possono scegliere una delle tre giornate sopraindicate.

I negozi con vendita congiunta di prodotti alimentari e non alimentari possono scegliere come turno di chiusura obbligatorio il lunedì mattina oppure il mercoledì pomeriggio.

Per quanto riguarda l'orario di mezza giornata questa ha termine o inizio alle ore 14.30.

La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria qualora nella settimana vi sia una giornata festiva oltre la domenica e in ogni caso nel mese di dicembre.

E' facoltativa inoltre la chiusura infrasettimanale delle cartolerie nel periodo dal 1 settembre al 31 ottobre e delle attività del settore alimentare nella settimana antecedente la Pasqua.

3) In caso di più di due festività in giorni consecutivi gli esercizi operanti nel settore alimentare devono osservare l'apertura antimeridiana nella prima o terza festività o domenica.

4) L'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno ai sensi del 3° comma dell'art.13 del D.Lgs. 114/98 può essere accordato esclusivamente ad un limitato numero di negozi di vicinato operanti nel settore alimentare in presenza di particolari manifestazioni a carattere notturno e sentite le organizzazioni più rappresentative del settore commercio, dei consumatori e dei lavoratori.

5) Ai sensi del 5° comma dell'art.11 del D.Lgs. 114/98 la deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva viene così determinata:

a) **Domeniche e festività del mese di dicembre;**

b)

- 1) **la prima domenica successiva all'inizio delle vendite di fine stagione invernali;**
- 2) **Domenica delle Palme;**
- 3) **25 aprile;**
- 4) **1 maggio**
- 5) **Ultima domenica di ottobre;**
- 6) **1 novembre**
- 7) **Ultima domenica di novembre;**
- 8) **In occasione di festività e ricorrenze locali, distintamente per centro o singole frazioni, da utilizzarsi una sola volta all'anno. (modifica apportata per il 2010)**

Viene concessa inoltre la possibilità per i concessionari d'auto di derogare all'obbligo della chiusura domenicale, previa comunicazione, nelle festività coincidenti con il lancio a livello nazionale dei nuovi modelli di autovetture.

Per le attività commerciali (settore non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie) che promuovono durante l'anno nuovi articoli, è concessa la deroga domenicale, previa comunicazione. La stessa sarà concessa sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale; (modifica apportata per il 2010)

6) Gli esercenti le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale e parte ad autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande o licenza di P.S. o licenza per vendita di articoli di monopolio o l'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, devono sospendere la vendita degli articoli soggetti ad autorizzazione prevista dal D.Lgs. 114/98, qualora l'esercizio rimanga aperto per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni;

7) E' fatto obbligo all'esercente di esporre in modo visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività;

8) La disciplina degli orari non viene applicata agli esercizi di cui all'art.13 comma 1° del D.Lgs. 114/98;

9) Chiunque viola le presenti disposizioni sarà punito ai sensi dell'art. 22 comma 3° del D.Lgs.114/98.

IL SINDACO
F.to Dr. Giorgio Gentilin